



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 224 del 23/12/2025

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - REV2

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:50** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ROMBI STEFANO	SINDACO	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	VICESINDACO	Presente
PUGGIONI SALVATORE	ASSESSORE	Assente
OPISSO PINA FRANCA	ASSESSORE	Presente
PENCO GIANLUIGI MARIO	ASSESSORE	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO che provvede alla redazione del presente verbale .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ROMBI STEFANO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta **n. 3075 del 12/12/2025**, avente ad oggetto: **MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - REV2**, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<input checked="" type="checkbox"/> ART. 49 DEL T.U.	<u>(Regolarità Tecnica)</u>
<input checked="" type="checkbox"/> ART. 151 DEL T.U.	<u>(Regolarità Contabile)</u>
<input type="checkbox"/> ART. 153 DEL T.U.	<u>(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)</u>
<input type="checkbox"/> ART. 147 bis DEL T.U.	<u>(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)</u>

Riportati con firma digitale.

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta **n. 3075 del 12/12/2025**, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma

digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ROMBI STEFANO

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta n° 3075 del 12/12/2025

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - REV2

Su proposta del Sindaco –Stefano Rombi

Richiamate

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 29 maggio 2024 con cui è stata individuata l'area interessata dalla ztl nonché approvato il relativo regolamento;
 - la Deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 17/07/2025 con cui detto regolamento è stato modificato e integrato;

Tenuto conto che, dal 26 giugno fino al 31 luglio us, il nuovo sistema di controllo automatico è stato nella fase di collaudo e controllo, dopodiché è entrato in funzione a regime;

Considerato che, alla luce delle casistiche praticamente emerse, si è evidenziata la necessità di alcune precisazioni anche solo terminologiche;

Ritenute altresì opportune alcune modifiche e integrazioni del testo vigente, in particolare intervenendo sull'art.19 che disciplina la casistica degli accessi ;

Visto l'art.7 del CdS.

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ART. 49 DEL T.U. | <i>(Regolarità Tecnica)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ART. 151 DEL T.U. | <i>(Regolarità Contabile)</i> |
| <input type="checkbox"/> ART. 153 DEL T.U. | <i>(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)</i> |
| <input type="checkbox"/> ART. 147 bis DEL T.U. | <i>(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)</i> |

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

- 1) di approvare le modifiche e integrazioni al testo del Regolamento Comunale per la ZTL cosiccome

evidenziate nel testo allegato, coordinato con quello allegato alla deliberazione di GC 134/2025: in rosso le parti cassate; evidenziate in giallo le parti aggiunte.

2) dare mandato al Responsabile del Servizio Polizia Locale per l'adozione di ogni provvedimento conseguente.

.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente
Polizia Locale

Allegato B deliberazione G.C.

Comune di Carloforte

Regolamento Comunale per la Zona a Traffico Limitato

Art. 1 Z.T.L. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE

1. La Zona a Traffico Limitato normata dal presente regolamento ricade all'interno del centro storico del Comune di Carloforte, nell'area compresa tra la via Garibaldi e la via Roma (quest'ultima esclusa dalla disciplina)
2. Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio di pass, si intendono inclusi nella Z.T.L. gli edifici delle strade perimetrali che hanno l'ingresso su via Garibaldi, Corso Tagliafico, piazza Repubblica, via XX Settembre – nonché su tutte le strade comprese tra quest'ultima e via Roma.
3. La circolazione nelle aree all'interno del perimetro è possibile da quattro ingressi (nell'ordine, da sud a nord): via Napoli, via Gramsci, via XX Settembre e via Garibaldi.

Art. 2 REGOLAMENTAZIONE

1. Nell'ambito della Z.T.L., accesso e sosta sono consentiti ai ciclomotori, ai velocipedi, ai veicoli a trazione animale e ai veicoli autorizzati dagli uffici comunali preposti come definito dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Gli accessi di via Napoli, via Gramsci e via Garibaldi sono attivi dal 1° giugno al 30 settembre. Quello di via XX Settembre è attivo tutto l'anno. Gli orari sono omogenei sui quattro ingressi, differenziati per festivi e feriali: la Z.T.L. è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 00:00 alle 06:00; dalle 13:30 (13:00 dal 1° giugno al 30 settembre) alle 16:00; dalle 19.30 alle 24.00. Il sabato e i prefestivi, è attiva dalle ore 00.00 alle ore 06.00; dalle ore 19.30 (13:00 dal 1° giugno al 30 settembre) alle ore 24.00 della domenica o del festivo.

Art. 3 CONDIZIONI DI ACCESSO

1. L'accesso nelle fasce orarie non interessate dalla Z.T.L. resta libero per le autovetture, gli autobus fino a 9 posti, i motoveicoli, i ciclomotori, i motocarri, i quadricicli, i velocipedi. Fanno eccezione gli autocarri con portata a pieno carico fino a 35 quintali, per i quali l'ingresso nella Z.T.L. è limitato all'intervallo orario 06 -11.

2. Eventuali eccezioni sono concesse con specifiche autorizzazioni.

3. Nelle fasce orarie in cui entra in vigore la Z.T.L. l'accesso è consentito, ordinariamente, ai mezzi di soccorso, di Polizia, al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta titolari di contrassegno, ai veicoli elettrici o ibridi e alle categorie elencate nel successivo art. 6.

I varchi sono controllati da apparecchiature elettroniche che, attraverso il raffronto tra le targhe dei veicoli transitanti e la banca dati delle targhe autorizzate, individuano i veicoli trasgressori e, trascorsi sette giorni dal transito, la Polizia Locale avvia la pratica sanzionatoria.

4. La sosta sulle strade della Z.T.L. non può essere garantita agli autorizzati in quanto gli spazi disponibili sono insufficienti. È fatta salva la specifica disciplina della sosta nella via Napoli,, nella via Gramsci e nella via Garibaldi; nella via XX Settembre la sosta continua ad essere consentita negli appositi stalli gestiti con disco orario (tempo massimo di sosta: 30 minuti).

Art. 4 MODALITA' DI ACCESSO

1. Per accedere alla Z.T.L. è necessario essere dotati di un pass di transito dematerializzato che consiste nella registrazione della targa del veicolo nella *lista bianca*.

2. Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli appartenenti alle forze di polizia, veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, e simili), non è previsto il rilascio di pass, ma l'inserimento nella *lista bianca*.

3. Il transito di veicoli non autorizzati è segnalato automaticamente al centro di controllo della Polizia Locale, che avvia la pratica sanzionatoria, trascorsi sette giorni dalla trasmissione dei dati.

4. I possessori dei veicoli aventi diritto, che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, presentano al Comando di Polizia Locale la documentazione giustificativa del transito che sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione e contestualmente inserisce il veicolo nella *lista bianca*.

ART. 5 TARIFFE

1. Il rilascio del pass o l'iscrizione nella lista bianca non è subordinato al pagamento di una tariffa

Art. 6 CASISTICA DEGLI ACCESSI

1. Sulla base della specifica disciplina prevista dal presente Regolamento, l'accesso alla Z.T.L. attiva è consentito alle seguenti categorie:

- a) residenti;
- b) dimoranti
- b) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) parcheggi in autorimessa privata;
- d) FF.AA., Corpi armati dello Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, servizi di pubblica utilità;
- e) autorità, alti funzionari ed amministratori;
- f) medici;
- g) servizi di linea, taxi e ambulanze;
- h) autoveicoli da noleggio con conducente;
- i) autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- j) assistenza;
- k) veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- l) autocarri fino a 35 q;
- m) autoveicoli fino a 9 posti;
- n) attività produttive;
- o) casi eccezionali.

Art. 7 RESIDENTI

1. Le persone fisiche hanno diritto al pass di transito e sosta per la Zona a Traffico Limitato, solo se sussistono tutte e seguenti condizioni:

a) Il cittadino deve avere residenza anagrafica nella Zona a Traffico Limitato come definita nell'art.1.

b) Il veicolo deve essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto, a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in uso ad altro titolo. Tutti i titoli devono essere regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.

c) I veicoli devono essere destinati al trasporto di persone, cose o promiscui con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q, numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente.

5. In ogni caso, quando venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, viene eseguita la *cancellazione della lista bianca*.

Art. 8 DIMORANTI

1. Hanno diritto ad un solo pass le persone fisiche che dimorano in Z.T.L. senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso civile abitazione, **di proprietà**, in locazione o **((in comodato d'uso)) altro titolo** regolarmente registrato, per almeno 30 giorni **consecutivi**. **Detto status dovrà essere autodichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del dpr 445/2000**

Art. 9 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRALBERGHIERE

1. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, di cui alla L.R. 14 maggio 1984, n. 22 e alla L.R. 12 agosto 1998, n. 27 e loro ss. mm. e ii., ricadenti nella Z.T.L. allo scopo di agevolare le operazioni di scarico dei bagagli dei clienti *nei giorni di arrivo e di partenza*, devono trasmettere preventivamente a mezzo posta elettronica all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale di Carloforte (ztl@comune.carloforte.ca.it), le targhe dei veicoli dei clienti interessati per consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. Questa richiesta di autorizzazione può essere eseguita anche attraverso un apposito portale cui le strutture possono accedere autonomamente, dopo aver ricevuto le credenziali di accesso dall'Ufficio della Polizia Locale. La sosta non può superare i 30 minuti e deve essere effettuata con l'esposizione del disco orario.

Art. 10 PARCHEGGI

1. Coloro che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno della Z.T.L., possono ottenere un pass di solo transito per ogni veicolo interessato.

2. I veicoli in possesso del pass di solo transito, trovati in sosta all'interno della Z.T.L. al di fuori dell'area di pertinenza, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dal CdS.

Art. 11 AUTOMEZZI FF.AA, CORPI ARMATI DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Le forze armate, i corpi armati dello Stato, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile degli Enti locali devono presentare l'elenco delle targhe dei veicoli in servizio nel Comune. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo.
2. Possono essere accordati pass di transito e sosta anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, per i quali si riveli strettamente necessario l'accesso nelle Z.T.L.

Art. 12 AUTORITA', ALTI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI

1. Alte Autorità civili, militari e religiose devono comunicare le targhe dei veicoli che accederanno alla Z.T.L., o che vi sono transitate, secondo le modalità stabilite dall'art. 9.

Art. 13 MEDICI

1. I medici di medicina generale, nonché i medici e paramedici che esercitano l'attività nell'ambulatorio territoriale, possono richiedere un pass permanente indicando un numero di targa, che consente al veicolo il transito e la sosta. Deve essere esposto anche il contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

Art. 14 SERVIZI DI LINEA, TAXI E AMBULANZE

1. Le ambulanze e i mezzi del servizio pubblico di linea sono inseriti nella lista bianca a cura dei gestori (associazioni, società o privati) che ne indicano le targhe all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale.
2. Per i veicoli del servizio taxi del Comune di Carloforte, l'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazioni dell'ufficio licenze taxi.

Art. 15 AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I titolari dei veicoli da noleggio con conducente hanno diritto ad ottenere il pass di solo transito nelle Z.T.L.; la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli ed il tipo di servizio offerto.

Art. 16 AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

1. I titolari dei contrassegni invalidi devono segnalare la targa e la tipologia dei veicoli più frequentemente usati e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo.
2. Possono essere validati fino a un massimo di due veicoli, ma può transitare e sostare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi.
3. In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare deve darne notizia, possibilmente in anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.
4. Nel caso di accesso occasionale, è possibile la validazione temporanea della targa, dietro specifica richiesta all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale, in riferimento alla giornata e all'ora di accesso, anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: ztl@comune.carloforte.ca.it.

Art. 17 AUTOCARRI

1. Gli autocarri possono transitare all'interno della Z.T.L. quando questa non è attiva, dalle ore 06:00 alle ore 11.00, tutti i giorni esclusa la domenica e i festivi. La sosta deve essere di 30 minuti al massimo, all'interno degli stalli dedicati. Permane il divieto di transito per i mezzi di portata superiore a 35 quintali
2. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate, a seguito di specifica analisi. Il proprietario interessato, in tal caso, deve presentare apposita domanda, secondo le modalità previste dall'art. 9. Dovrà essere interessato anche l'ufficio competente per l'eventuale occupazione del suolo pubblico se l'operazione di carico/scarico lo richiede.

Art. 18 AUTOBUS TURISTICI

1. Considerate le dimensioni delle strade e degli accessi, resta vietato il transito degli autobus aventi più di 9 posti a sedere.
2. I minibus – non oltre 9 posti a sedere – possono richiedere l'autorizzazione al transito e alla sosta, specificando la durata e le motivazioni della richiesta.

Art. 19 ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Le attività commerciali e le attività artigianali operanti nella Z.T.L., disciplinata dal presente Regolamento, potranno richiedere due pass di transito e di sosta limitata a 30 minuti per le operazioni connesse all'attività. Dovrà essere esposto il disco orario.

2. Le attività artigianali e/o commerciali di produzione, trasformazione e vendita di alimenti, **gas in bombole per uso domestico**, aventi nei propri specifici servizi la consegna a domicilio del proprio prodotto artigianale o commerciale attraverso motocicli **o autoveicoli**, ((considerata la deperibilità del prodotto o l'esigenza di effettuare la consegna a domicilio, prevalentemente in prossimità delle ore pasti)), possono richiedere ((fino ad un massimo di due)) **un** pass di transito e sosta limitata per tali **veicoli** ((destinati alla consegna a domicilio)). ((Tale disposizione resta valida ancorché tali attività siano ubicate in altre zone della città, ma abbiano clienti nelle zone soggette a Z.T.L.))

I veicoli autorizzati all'accesso nella Z.T.L. dovranno essere intestati alle società ovvero alle ditte esercenti le attività sopraindicate o al legale rappresentante se ditta individuale e l'autorizzazione dovrà essere richiesta dal legale rappresentante /titolare della società/ditta.

Art. 20 CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito.

Art. 21 MODALITA' DI RILASCIO DEL PASS

1. Per la creazione del pass e l'inserimento dei veicoli nella lista bianca, gli aventi diritto, così come indicati nell'art. 4, devono presentare apposita richiesta, all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale di Carloforte, anche per via telematica all'indirizzo email ztl@comune.carloforte.ca.it.

Art. 22 UTILIZZO DEL PASS

1. Il pass è strettamente legato al veicolo, giacché il controllo della regolarità dell'accesso avviene tramite controllo della targa. È vietata l'esposizione di vecchi pass ((in disuso)) **cartacei**.

Art. 23 VALIDITA' DEL PASS

1. Per i residenti, la validità del pass è illimitata.

2. Per i veicoli al servizio delle persone invalide, la validità dell'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è associata alla data di scadenza del contrassegno invalidi.
3. L'Ufficio Z.T.L. può prorogare la durata dei pass con apposito provvedimento, reso pubblico attraverso gli organi di informazione.
4. La validità del pass decade, in ogni caso, se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.
5. In ogni caso l'Ufficio può procedere alle verifiche dei requisiti ed accertata la mancanza degli stessi provvede alla disabilitazione del pass, con contestuale comunicazione al titolare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci.

Art. 24 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione delle Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. Pertanto, tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, devono essere presentati presso tale Ufficio.
3. In caso di manifestazioni, eventi straordinari, casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta ad intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Locale.

Art. 25 MODULISTICA

1. La modulistica di autocertificazione è determinata con specifico provvedimento dirigenziale e, con uguale provvedimento, può essere opportunamente modificata e integrata.

Art. 26 NORME FINALI

1. Le competenze per la determinazione degli orari di limitazione sono attribuite alla Giunta Comunale che vi provvede con apposita deliberazione. Temporanee modifiche alla disciplina sono demandate a ordinanze dirigenziali del Responsabile della Polizia Locale, sentito il Sindaco o la Giunta Comunale. .



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta N. 3075 / 2025

**AREA 1 _ POLIZIA LOCALE_VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO_
SICUREZZA URBANA**

**OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO - REV2**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta N. 3075 / 2025

**AREA 1 _ POLIZIA LOCALE _ VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO _
SICUREZZA URBANA**

**OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO - REV2**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 12/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 _ POLIZIA
LOCALE _ VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO _
SICUREZZA URBANA
POMATA SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)